

**Bruxelles, 22 settembre 2026
(OR. en)**

13480/26

**UD 258
ENFOCUSTOM 113
FISC 310
ECOFIN 1206
MI 922
COMER 136
TRANS 575
RESPR 39
DELECT 155**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	21 settembre 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 6694 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 21.9.2026 che integra il regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'importo della tassa di gestione dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 6694 final.

All.: C(2026) 6694 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 21.9.2026
C(2026) 6694 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.9.2026

**che integra il regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo l'importo della tassa di gestione dell'Unione**

{SWD(2026) 283 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato stabilisce l'importo della tassa di gestione dell'Unione. La tassa di gestione dell'Unione dovrebbe corrispondere ai costi approssimativi da sostenere per lo svolgimento di tutte le attività necessarie strettamente connesse alla vigilanza doganale ai fini dell'immissione in libera pratica di merci vendute nell'ambito di vendite a distanza. La tassa di gestione dell'Unione dovrebbe includere tutti i costi stimati da sostenere direttamente e indirettamente per lo svolgimento delle attività di sdoganamento e almeno i costi relativi alle seguenti azioni svolte dalle autorità doganali: la raccolta, il trattamento e la verifica dei dati relativi alle operazioni, l'esecuzione di analisi dei rischi, controlli, analisi e verifiche, la messa a disposizione delle relative infrastrutture, compreso il loro finanziamento, e l'esecuzione di controlli, compresi tutti i servizi connessi prestati dall'Autorità doganale dell'UE.

A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 287, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio ("il codice"), a decorrere dal 1° luglio 2028 si applicherà un'altra tassa di gestione dell'Unione per le merci immesse in libera pratica dopo essere state collocate in un deposito doganale per le vendite a distanza. Poiché la situazione dei costi e il flusso delle merci pertinenti possono variare fino ad allora, l'atto delegato non stabilisce ancora l'importo della tassa di gestione applicabile alle merci immagazzinate in depositi doganali per le vendite a distanza.

Al fine di stabilire l'importo della tassa di gestione dell'Unione, la Commissione ha valutato i costi sostenuti dalle autorità doganali degli Stati membri e dalla Commissione e l'evoluzione del volume delle merci di valore non superiore a 150 EUR immesse in libera pratica nell'Unione, in quanto ciò costituisce l'indicatore più adeguato per stimare la quantità di merci vendute nell'ambito di vendite a distanza. Si tratta di un approccio prudente in quanto le vendite a distanza di valore superiore a 150 EUR non sono contabilizzate, sebbene siano anch'esse soggette alla tassa di gestione. La tassa di gestione dell'Unione deve coprire tutti i costi stimati da sostenere direttamente e indirettamente per i servizi prestati dalle autorità doganali.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha svolto consultazioni in merito al progetto di atto delegato con gli Stati membri attraverso riunioni del gruppo di esperti (gruppo di esperti sulla riforma doganale).

La Commissione ha attivamente preso in considerazione tutte le osservazioni pervenute durante l'esercizio di consultazione, includendole ove possibile nella versione qui presentata.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica del presente regolamento è contenuta nelle deleghe di potere di cui all'articolo 20, paragrafo 10, e all'articolo 282 del codice.

Principio di sussidiarietà

L'atto delegato rientra nella competenza esclusiva dell'Unione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Principio di proporzionalità

Sotto il profilo della proporzionalità, il regolamento rispetta i limiti del conferimento di potere concesso dai colegislatori.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.9.2026

**che integra il regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio
stabilendo l'importo della tassa di gestione dell'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2026/2108 stabilisce una tassa di gestione dell'Unione applicabile agli scambi con i paesi terzi. La tariffa in questione consiste in un importo fisso per articolo per i servizi da prestare per il trattamento di una richiesta di vincolo delle merci a un regime di immissione in libera pratica se tali merci sono vendute nell'ambito di vendite a distanza a un acquirente nel territorio doganale dell'Unione quale definito all'articolo 3 di tale regolamento, compresi gli acquirenti nelle parti del territorio doganale in cui non si applicano le direttive 2006/112/CE² e (UE) 2020/262³ del Consiglio (territori fiscali speciali).
- (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2026/2108, l'importo della tassa di gestione dell'Unione corrisponde ai costi approssimativi dei servizi prestati, in particolare il costo della verifica dei dati, dell'analisi dei rischi, dei controlli e delle relative infrastrutture, compresi i servizi pertinenti resi dall'Autorità doganale dell'UE. Tali costi devono essere indicati in una relazione che la Commissione elabora ogni due anni conformemente all'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2026/2108. La relazione è necessaria a garantire che l'importo della tassa di gestione dell'Unione rifletta i costi approssimativi sostenuti dalle autorità doganali, consentendo in tal modo alla Commissione di rivedere e adeguare periodicamente il livello della tassa.
- (3) Per i prossimi due anni, la prima relazione della Commissione relativa al periodo 2026-2028 comprenderà stime dei costi sia per gli Stati membri che per la Commissione in relazione ai pertinenti sistemi digitali doganali, nonché la percentuale di personale doganale che si occupa di sdoganamento, controlli doganali, audit e processi a posteriori, nella misura in cui è incaricato di verificare i dati, effettuare analisi dei rischi ed eseguire i necessari controlli doganali sulle merci vendute a distanza. Gli Stati membri devono inoltre investire in attrezzature per il commercio elettronico a seguito delle richieste di sovvenzioni dell'Unione per il finanziamento delle attrezzature doganali. Questi finanziamenti dell'Unione sono inclusi nella stima

¹ [Inserire il riferimento completo, GU L , , pag. .

² Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj>).

³ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj>).

dei costi. Per contro, i costi da prendere in considerazione non comprendono gli investimenti degli Stati membri nelle infrastrutture di controllo finanziate esclusivamente dal bilancio nazionale o i costi sostenuti dalle autorità di vigilanza del mercato nell'esecuzione di controlli di conformità sulle merci che entrano nel mercato dell'Unione qualora tali autorità non agiscano in qualità di autorità designata a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. La valutazione degli elementi di costo è considerata moderata in quanto si basa su ipotesi prudenti. Inoltre l'importo della tariffa dovrebbe basarsi sia su dati storici sia sui dati più recenti disponibili. Analogamente, è stata effettuata una proiezione ragionevole e il più realistica possibile del volume prevedibile delle merci importate dalle vendite a distanza per i prossimi anni. Su tale base una tassa di gestione dell'Unione di 2 EUR per articolo è considerata commisurata ai costi approssimativi strettamente connessi alla vigilanza doganale di tali merci.

- (4) L'articolo 287, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/2108 stabilisce che la tassa di gestione dell'Unione si applica dieci giorni dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato della Commissione che ne stabilisce l'importo. Per motivi di certezza del diritto e di coerenza è pertanto necessario allineare la data di applicazione del presente regolamento a tale prescrizione. Al fine di garantire che il presente regolamento si applichi senza indugio ed evitare perturbazioni nell'applicazione della tassa di gestione dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi a decorrere dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Importo della tassa di gestione dell'Unione

L'importo della tassa di gestione dell'Unione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2026/2108 è pari a 2 EUR per articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il regolamento si applica a decorrere dal [GU: inserire la data corrispondente al "decimo giorno successivo all'entrata in vigore/al giorno della pubblicazione"].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁴ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj>).

Fatto a Bruxelles, il 21.9.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN